

**ORDINANZA
N. 22/2019**

**IL DIRIGENTE DELL'ENAC
competente per la Direzione Aeroportuale Emilia Romagna**

- VISTI** gli articoli 687, 718, 1174, 1235 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, modificato D.L.vo 151 del 15 marzo 2006;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 300/2008 dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1998/2015 del 5 novembre 2015, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile;
- VISTA** la Decisione della Commissione (CE) 8005/2015 del 16 novembre 2015, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'art.18 lett. a) del Regolamento (CE) nr. 300/2008;
- VISTA** le Disposizioni del Direttore Generale dell'ENAC n. 009/DG dell'01.02.2016 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile, e la n. 79/P del 13.12.2016 di aggiornamento dello stesso;
- VISTA** la Scheda di sicurezza nr. 7 allegata al Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile 2016;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1254/2009 del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative;
- VISTA** la Circolare Enac SEC-05A del 28 settembre 2015, Serie Security - "Contenuti e Procedure di Formazione per la Security";
- CONSIDERATA** l'esigenza di aggiornare l'Ordinanza N. 02/2014 del 17.02.2014, relativa a "accessi in parte critica e in area sterile aeroporto Parma", stralciandone le disposizioni già contenute nella normativa vigente precedentemente citata, ovvero nel regolamento di scalo della società SOGEAP Spa, gestore dell'aeroporto di Parma;
- CONSIDERATO** quanto stabilito nel corso delle riunioni del 22.02.2018 e 19.09.2018 del Comitato per la Sicurezza Aeroportuale, vale a dire l'esigenza di

rendere più sicuri gli accessi al sedime aeroportuale, inclusi quelli previsti all'area così detta "Bolla Ovest";

CONSIDERATO quanto richiesto dalla Direzione Aeroportuale, in merito agli accessi nella "Bolla Ovest", al gestore, con le note n. 0113683 del 6.10.2018 e n. 0011750 del 31.01.2019, e alla società CGR Spa con le note n. 012811 del 21.11.2018 e n. 0014447 del 07.02.2019;

ORDINA

Art. 1

TITOLI VALIDI ALL'ACCESSO

I titoli validi all'accesso in parte critica e in area sterile per persone e mezzi, le modalità per il loro rilascio e la relativa modulistica, conformi alla normativa security vigente, sono riportati nel Regolamento di scalo redatto dalla So.Ge.A.P. Spa, approvato da ENAC, e disponibile sul sito www.parma-airport.it.

La perdita dei requisiti per il possesso del tesserino di ingresso in parte critica/ area sterile dell'aeroporto deve essere immediatamente comunicata dalla Società datore di lavoro al Gestore per gli adempimenti di competenza.

I titolari dei tesserini di ingresso in aeroporto dovranno restituire il documento all'Ente o Società da cui dipendono, che provvederà alla riconsegna al Gestore, al massimo entro 7 giorni lavorativi dal verificarsi di una delle cause previste.

Le società e/o Enti di appartenenza dei titolari dei lasciapassare veicolari – alla scadenza del contratto, in caso di risoluzione dello stesso o quando il veicolo non ha più la necessità di accedere all'area sterile – hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al Gestore la perdita dei requisiti di ingresso del veicolo in parte critica / area sterile e di ritirare i lasciapassare e consegnarli alla So.Ge.A.P. Spa al massimo entro 7 giorni lavorativi.

La società o l'Ente di appartenenza risponde in solido per la mancata riconsegna dei tesserini di ingresso in aeroporto e dei lasciapassare veicolari nei casi previsti.

Art. 2

ACCESSO ALL'AREA "BOLLA OVEST"

Sull'aeroporto di Parma l'area sterile coincide con la parte critica, tranne nell'area così detta "Bolla Ovest".

L'area delimitata "Bolla Ovest" è individuata, costituita nonché circoscritta, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1254/2009 e della Circolare ENAC SEC 06, insistente nella parte critica, e a cui viene attribuito lo status di **area sterile**.

L'area "Bolla Ovest" è individuata con tratteggio sull'allegata planimetria (Allegato n. 1) che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
L'area suddetta è separata dalla parte critica attraverso confini chiaramente identificabili ai sensi dell'Allegato al Regolamento (UE) 185/2010 § 1.1.1.1, a cura di So.Ge.A.P. Spa

A far data dall'01.03.2019 gli accessi dal landside alla "Bolla Ovest" dell'aeroporto di Parma sono i seguenti:

1. varco pedonale lato ovest,
2. varco pedonale ubicato all'interno dell'officina della società CGR Spa,

3. varco carraio dedicato all'ingresso esclusivo degli aeromobili dall'area privata della società CGR Spa.

I varchi pedonali sono riservati all'ingresso del solo personale aeroportuale, in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto, e sono dotati di apertura con badge personale (TIA), sistema di riconoscimento biometrico e tornello tutta altezza, oltre che di sistema TVCC in visione presso l'Ufficio di Polizia.

Dalla "Bolla ovest" è vietato accedere alla parte critica dell'aeroporto.

Il varco aeromobili della società CGR Spa, dotato anch'esso di apertura con badge personale e sistema di riconoscimento biometrico, oltre che di sistema TVCC in visione presso l'Ufficio di Polizia, è utilizzabile esclusivamente dai velivoli ed elicotteri che accedono alla parte critica per le operazioni di volo o di manutenzione.

Le società, le scuole di volo e i proprietari di aeromobili privati, con ricovero all'interno della "Bolla Ovest", o in suolo privato CGR, per ogni operazione di decollo assicurano preventiva informativa all'Ufficio di Polizia.

Art. 3 PROCEDURA PER ACCESSO AMBULANZE AL VARCO "A"

È consentito l'ingresso in area sterile dal Varco carraio delle ambulanze esterne che trasportano passeggeri in partenza o in arrivo, ancorché prive di permesso veicolare.

A. INGRESSO DI AMBULANZE ESTERNE che trasportano un passeggero in partenza in condizione fisiche particolari

È ammesso a bordo dell'ambulanza, oltre al passeggero in partenza, un numero massimo di 2 accompagnatori anch'essi in partenza. Laddove l'imbarco sia previsto su un volo di linea/charter dovranno tutti essere muniti di carta d'imbarco.

So.Ge.A.P. Spa informa preventivamente gli addetti al controllo di sicurezza in forza presso il Varco unificato Staff/carraio i quali, al momento dell'arrivo dell'ambulanza informano il RIT So.Ge.A.P. Spa al fine di garantire la scorta dell'ambulanza esterna.

In relazione a ciò, il RIT So.Ge.A.P. Spa dispone che l'ambulanza esterna e le persone ivi trasportate siano debitamente scortate, in modo che la scorta le abbia sempre sotto diretto controllo visivo e garantisca, con ragionevole certezza, che non vengano commesse violazioni di sicurezza durante la permanenza in area sterile.

Gli addetti ai controlli di sicurezza verificano il possesso della/e carta/e d'imbarco del passeggero e degli eventuali accompagnatori in partenza nonché la corrispondenza con un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità.

Inoltre effettuano i controlli di sicurezza previsti sul passeggero, sull'accompagnatore/i in partenza e sui relativi bagagli, avendo cura di tenere conto della natura dell'invalidità e dello stato fisico del passeggero. Assicurano, altresì, i previsti controlli di sicurezza sull'equipaggio dell'ambulanza, sui relativi articoli al seguito nonché l'ispezione del veicolo.

Per i passeggeri con destinazione extra UE, e per il loro bagaglio, devono essere altresì espletate le formalità di Polizia e Doganali. A tal fine, il RIT So.Ge.A.P. Spa ne dà tempestiva informazione agli Organi di competenza.

B. INGRESSO DI AMBULANZE ESTERNE che trasportano un passeggero in arrivo in condizione fisiche particolari

Gli addetti al controllo di sicurezza informano il RIT So.Ge.A.P. Spa dell'arrivo dell'ambulanza al Varco Staff/carraio al fine di garantirne la scorta in airside.

In relazione a ciò, il RIT So.Ge.A.P. Spa dispone che l'ambulanza esterna e le persone ivi trasportate siano debitamente scortate, in modo che la scorta le abbia sempre sotto

diretto controllo visivo e garantisca con ragionevole certezza, che non vengano commesse violazioni di sicurezza durante la permanenza in area sterile.

Gli addetti ai controlli di sicurezza in servizio al Varco carraio effettuano i controlli di sicurezza previsti sull'equipaggio dell'ambulanza, sui relativi articoli al seguito nonché l'ispezione del veicolo.

Per i passeggeri con provenienza extra UE, e per il loro bagaglio, devono essere altresì espletate le formalità di Polizia e Doganali. A tal fine il RIT So.Ge.A.P. Spa ne dà tempestiva informazione agli Organi di competenza.

Art. 4

INGRESSO DI EQUIPE MEDICHE IN PARTENZA SU UN VOLO AMBULANZA

Qualora il personale medico e/o paramedico rappresenti un'equipe medica dedicata a trapianti d'urgenza o al trasporto di organi d'urgenza e lo stesso sia destinato ad essere trasportato su un volo ambulanza, tale staff medico può avere accesso in area sterile dal Varco Staff/carraio.

In relazione a ciò, l'equipe medica assume la qualifica di passeggero di aviazione generale.

Il RIT So.Ge.A.P. Spa, ricevuta preventivamente l'informativa dall'ente ospedaliero esterno preposto, informa tempestivamente l'Ufficio di Polizia di Frontiera trasmettendo al suddetto Ufficio la lista nominativa del personale medico e/o paramedico in partenza sul volo ambulanza per i controlli di competenza.

Ricevuto l'esito dei controlli da parte dell'Ufficio di Polizia di Frontiera, il RIT So.Ge.A.P. Spa provvede a darne comunicazione al personale in servizio presso il varco da cui avverrà l'accesso in area sterile.

Gli addetti ai controlli di sicurezza informano il RIT So.Ge.A.P. Spa dell'arrivo del personale medico e/o paramedico al Varco per l'attivazione della relativa scorta. In relazione a ciò, il personale addetto alla scorta deve avere l'equipe medica sempre sotto diretto controllo visivo e deve garantire con ragionevole certezza, che non vengano commesse violazioni di sicurezza durante la permanenza in area sterile.

Gli addetti ai controlli di sicurezza verificano la corrispondenza tra documento d'identità, documento di riconoscimento equipollente in corso di validità o "tesserino 118" e lista nominativa del personale medico e/o paramedico precedentemente trasmessa dal RIT SOGEAP ed effettua i controlli di sicurezza previsti sul personale medico e/o paramedico, sui relativi articoli al seguito nonché l'ispezione dell'eventuale veicolo in ingresso.

In ragione del fatto che l'equipe medica può essere dotata di attrezzi da lavoro riconducibili alla classificazione di articoli proibiti, ma che tali articoli possono essere essenziali per la successiva attività di trapianto organi, il personale in servizio al varco consente l'ingresso in area sterile di tali articoli da lavoro (bisturi e ogni altro articolo da lavoro necessario per l'intervento).

Altresì, qualora l'equipe medica trasporti organi per trapianti, altro materiale salvavita con rigide scadenze temporali, campioni biomedici che possono essere danneggiati se sottoposti a controllo, tali categorie sono esentate dai controlli di sicurezza a condizione che provengano da una fonte affidabile (organizzazioni mediche) e siano corredate di appropriata documentazione.

Art. 5

OSSERVANZA DISPOSIZIONI

Le Forze dell'Ordine, in servizio presso l'aeroporto di Parma, sono incaricate di fare osservare le disposizioni della presente Ordinanza e di accertarsi che le persone ed i veicoli che entrano in area aeroportuale siano effettivamente quelli autorizzati.

Art. 6
TRASGRESSIONI

Chiunque non osservi le disposizioni della presente Ordinanza é punito, se il fatto non costituisce più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L'Ente di Appartenenza potrà essere considerato obbligato in solido in caso di mancato pagamento da parte del contravventore.

Art. 7
ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno 1 marzo 2019 e abroga tutte le precedenti disposizioni in materia, ed in particolare l'Ordinanza n. 2/2014.

Bologna, 27 Feb 2019

IL DIRETTORE

Dott.ssa Maria Rosaria Gallo

(documento informatico firmato digitalmente

Ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)